

Originale



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

Fax (0161) 47.77.70

C.A.P. 13046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 171

OGGETTO:

Convenzione per l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Livorno Ferraris di una dipendente della Provincia di Vercelli.

Alla seduta sono contemporaneamente collegati in modalità audio-video, mediante piattaforma/programma WhatsApp, i componenti del suddetto Organo Sigg.
L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore 09:20 regolarmente convocata, si è riunita in presenza, presso la Sede Municipale, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale, ai sensi del regolamento sul funzionamento del predetto Organo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge.

Alla seduta sono presenti i seguenti componenti:

Cognome e Nome	Presente
1. SANDRA FRANCO - Sindaco	Sì
2. BIANCHETTI MARA - Assessore	Sì
3. FERRARESE CRISTIAN - Assessore	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Assessore	Sì
5. JUKIC ANA - Assessore	Sì
Totali Presenti:	5
Totali Assenti:	0

Assiste alla seduta, nel contesto del medesimo collegamento audio-video, il Segretario Comunale dott. Bartolomeo Farana che provvede alla redazione del presente verbale e che, preliminarmente, ha accertato l'identità dei partecipanti, ai sensi dell'art. 7 del regolamento suddetto.

Si dà atto che, dei presenzianti alla seduta, il Sindaco Franco Sandra e il Segretario Comunale Bartolomeo Farana sono fisicamente presenti nella Sede Municipale, nella solita sala delle adunanze, mentre i restanti sono collegati, nella modalità audio-video suddetta, da altro luogo esterno alla Sede Municipale.

Si dà altresì atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento più sopra citato, come luogo di riunione deve intendersi convenzionalmente la sede istituzionale del Comune di Livorno Ferraris.

Ciò posto, il Sig. Franco Sandra, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta la presenza del numero legale prescritto per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL SINDACO

Premesso che:

- dal 27 dicembre u.s. la sig.ra Roberta Coggiola è transitata dai ruoli organici del personale dipendente del Comune di Livorno Ferraris a quelli del personale dipendente della Provincia di Vercelli, essendo stata assunta da quest'ultima, a tempo pieno e indeterminato, per scorimento da una graduatoria di pubblico concorso bandito dalla medesima Provincia in cui la sig.ra Coggiola ha partecipato classificandosi, tra gli idonei, in posizione utile;
- conseguentemente, dalla stessa data, si è reso vacante nell'organico comunale il posto occupato dalla sig.ra Coggiola, vale a dire il posto dell'Area degli Istruttori, profilo professionale di Istruttore Tecnico – Geometra, assegnato al servizio tecnico-manutentivo.

Considerato che:

- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali, ai sensi dall'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del medesimo comparto di contrattazione, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza (cosiddetto "scavalco condiviso");
- tale possibilità d'utilizzo è pure consentita dall'art. 1, comma 124, della L. n. 145/2018;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, come da ultimo modificato dall'art. 28, comma 1-ter, del D.L. n. 75/2023, convertito in L. n. 112/2023, prevede che "*I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.*" (cosiddetto "scavalco d'eccedenza");
- con le suddette disposizioni vengono in rilievo gli istituti dello "scavalco condiviso" e dello "scavalco d'eccedenza";
- con lo "scavalco condiviso" si consente l'utilizzo di un dipendente per una parte dell'orario di lavoro d'obbligo, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione; l'utilizzazione parziale del lavoratore da parte dell'Ente che ne usufruisce non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale perché il suo rapporto di lavoro resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso; il relativo costo per l'Ente utilizzatore è da computarsi nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della L. n. 296/2006 e, conseguentemente, sarà soggetto alle relative limitazioni, mentre non è soggetto alle limitazioni della spesa per il lavoro flessibile (tempo determinato) imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come invece è previsto per lo "scavalco d'eccedenza";
- nello "scavalco d'eccedenza", invece, si consente che il dipendente a tempo pieno di altra Amministrazione locale presti la propria attività in favore degli Enti espressamente indicati nella disposizione sopra richiamata, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e per un numero massimo di 12 ore settimanali, non potendosi superare il limite di durata massimo dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, di 48 ore alla settimana; in tal caso, la

prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri sono da computarsi sia nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della L. n. 296/2006 sia nella spesa per il lavoro flessibile (tempo determinato) imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e, quindi, sono soggetti alle limitazioni previste da entrambe le disposizioni;

- alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, è possibile che un Ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici dello “scavalco condiviso” e dello “scavalco d'eccedenza” (si vedano al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, n. 109/2017/PAR del 07.04.2017 e la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 149/2023/PAR del 06.11.2023).

Fatto presente che:

- il Comune di Livorno Ferraris, ai sensi della possibilità offerta dalle suddette disposizioni di legge e contrattuali, avendo necessità di sopperire nell'immediato alla vacanza del posto di cui in premessa, nelle more di pervenire ad un'assunzione a tempo pieno e indeterminato, intende avvalersi, a tempo parziale e per un periodo predeterminato, della prestazione professionale dell'ex dipendente sig.ra Roberta Coggiola – ora dipendente della Provincia di Vercelli, ove è inquadrata, a tempo pieno e indeterminato, nell'Area degli Istruttori, con profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile del settore lavori pubblici, servizio concessioni stradali e atti amministrativi – al fine di utilizzarla a supporto degli uffici relativi al citato servizio tecnico-manutentivo dove si occuperà di svolgere la relativa attività sotto l'egida gestionale del relativo Responsabile del Servizio;
- in particolare, l'utilizzo da parte del Comune avverrebbe per 12 ore settimanali mediante “scavalco condiviso” e nel limite massimo di 12 ore settimanali – da determinarsi alla bisogna a seconda delle necessità e, comunque, nei limiti della spesa ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 – mediante “scavalco d'eccedenza”;
- la Provincia di Vercelli – Ente di appartenenza della suddetta dipendente – ha dato il proprio consenso al riguardo e analogo consenso è stato prestato dalla stessa dipendente;
- conseguentemente, è stato predisposto lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale che è stato prima d'ora condiviso tra le Parti e disciplina le rispettive obbligazioni.

Considerato di dover dare attuazione a quanto innanzi indicato, sottponendo all'approvazione della Giunta Comunale lo schema di convenzione succitato.

Visto, al riguardo, l'orientamento applicativo dell'ARAN RAL670 del 05.11.2011, ai sensi del quale la convenzione di cui trattasi deve intendersi come accordo od intesa tra i relativi Enti e, quindi, del tutto estranea alla competenza del Consiglio Comunale [art. 42, comma 2, lett. c), del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267], trattandosi di un mero atto di gestione del rapporto di lavoro.

Precisato che:

- per l'onere derivante dall'attuazione della convenzione in parola sussiste nel bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024, la relativa capacità di spesa;
- il sostenimento dell'onere riferito sia allo “scavalco condiviso” che allo “scavalco d'eccedenza” non incide sul rispetto dei limiti della spesa del personale dal momento che il rimborso della spesa in favore della Provincia di Vercelli (nel caso dello “scavalco condiviso”) e il pagamento in favore della dipendente (nel caso dello “scavalco d'eccedenza”) sono compensati dalla minore spesa sostenuta dal Comune di Livorno Ferraris dal 27 dicembre u.s. in conseguenza della vacanza del posto di cui in premessa ed essendo previsto che la

convenzione suddetta possa risolversi prima della scadenza anche per iniziativa unilaterale e, quindi, qualora il Comune di Livorno Ferraris dovesse pervenire al reclutamento della figura professionale vacante antecedentemente al termine convenuto;

- ai fini del rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile (tempo determinato), applicabile al solo “scavalco d’ecedenza”, il ricorso a quest’ultimo sarà effettuato sino alla somma massima consentita per l’Ente che è pari ad € 7.999,00, come ricavabile dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito come da contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione alla quale sono stati acquisiti il parere tecnico e contabile favorevole, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che:

- la medesima proposta, una volta approvata, costituirà modifica ed integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2023, esecutiva ai sensi di legge e, precisamente, dell’allegato “H” contenente il fabbisogno del personale dipendente del triennio 2023-2025, anno 2024, come da ultimo modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 155 del 24.11.2023 e n. 168 e n. 169 del 20.12.2023, esecutive ai sensi di legge;
- pertanto, sulla stessa proposta:
 - a) è stata data alle organizzazioni sindacali l’informazione preventiva di cui all’art. 4, comma 5, del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, come risultante dalla nota prot. n. 9129 del 19.12.2023;
 - b) è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, come risultante dal verbale reso in data 22.12.2023, prot. n.9204, depositato agli atti.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l’art. 48.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare, in conseguenza, lo schema di convenzione qui allegato quale parte integrante e sostanziale che andrà a disciplinare l’utilizzo da parte del Comune di Livorno Ferraris della dipendente della Provincia di Vercelli per come specificato in narrativa;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale la sottoscrizione in nome e per conto del Comune della suddetta convenzione;
4. di dare atto ed approvare che:
 - a) per l’onere derivante dall’attuazione della convenzione in parola sussiste nel bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024, la relativa capacità di spesa;
 - b) il sostenimento dell’onere riferito sia allo “scavalco condiviso” che allo “scavalco

d'eccedenza" non incide sul rispetto dei limiti della spesa del personale per le ragioni esposte in narrativa;

- c) ai fini del rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile (tempo determinato), applicabile al solo "scavalco d'eccedenza", il ricorso a quest'ultimo sarà effettuato sino alla somma massima consentita per l'Ente che è pari ad € 7.999,00, come ricavabile dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale;
 - c) la presente proposta di deliberazione, una volta approvata, costituisce modifica ed integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2023, esecutiva ai sensi di legge e, precisamente, dell'allegato "H" contenente il fabbisogno del personale dipendente del triennio 2023-2025, anno 2024, come da ultimo modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 155 del 24.11.2023 e n. 168 e n. 169 del 20.12.2023, esecutive ai sensi di legge;
5. di dare atto che sul contenuto della presente proposta è stata data informazione preventiva alle organizzazioni sindacali ed è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, come da indicazioni contenute in narrativa;
 6. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale ed al Responsabile del Servizio Finanziario, ognuno per la rispettiva competenza, gli adempimenti esecutivi occorrenti a dare piena attuazione all'accordo di cui alla convenzione suddetta;
 7. di trasmettere copia dell'adottanda deliberazione alla Provincia di Vercelli per opportuna conoscenza;
 8. di dare atto che l'adottanda deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267/2000, e che la medesima, contestualmente alla sua affissione, sarà trasmessa in elenco ai Signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000;
 9. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dalla necessità di attuare l'accordo di cui alla suddetta convenzione entro il più breve tempo possibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Visto che la medesima proposta è corredata con:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli resi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, come risultante dal verbale citato in narrativa.

Dopo breve discussione che vede i convenuti convergere sull'unanime accordo di approvare la proposta di deliberazione in argomento.

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta approvata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
SANDRA FRANCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA